



COMUNE DI SAVA
Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
MERCATALI REALIZZATE ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837 e segg.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 Del 27/04/2021

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Disposizioni generali	3
Articolo 3 - Presupposto del canone	3
Articolo 4 - Soggetto passivo	3
Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche	3
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e/o concessioni	4
Articolo 7 – Occupazioni abusive	4
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 9 - Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici	5
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere	5
Articolo 12 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	5
Articolo 13 - Determinazione del canone	6
Articolo 14 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	6
Articolo 15 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	6
Articolo 16 - Occupazione per commercio itinerante	6
Articolo 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone	7
Articolo 18 - Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 19 - Regime sanzionatorio e riscossione coattiva	8
Articolo 20 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	9
Articolo 21 - Sospensione dell'attività' di vendita	10
Articolo 22 - Autotutela	10
Articolo 23 – Contenzioso	10
Articolo 24 – Soggetto attivo	10
Articolo 25 - Disposizioni finali	10
ALLEGATO “A” - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI	12

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Sava (TA).
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 denominata TARIG.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nei box mercati coperti, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dal predetto Regolamento.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di **10** anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge e con le disposizioni Regolamentari dell'Ente.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e/o concessioni

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al predetto Regolamento per il Commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Allo stesso modo, sono considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale ai sensi dei successivi artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di SAVA (TA) con una popolazione di 15.506 abitanti al 31/12/2019 appartiene alla classe quarta (popolazione compresa tra i 10.000 e i 30.000 abitanti), ai medesimi fini le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico mercatale le strade del Comune sono classificate come unica categoria.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata nell'articolo 1, comma 841, della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in ragione delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è determinata dalla disponibilità dell'area, dal vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dall'impatto ambientale sull'arredo urbano ed è individuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento, le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente.

Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in un'unica categoria viaria precitata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento, le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente.

Articolo 12 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Ciascun anno scade il 31 dicembre.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 13 - Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore o fasce orarie, fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata.

- Fascia oraria fino a 7 ore (mercati settimanale e rionali);
- Fascia oraria oltre le 7 ore (fiere, festeggiamenti, eventi e sagre).

2. Ai sensi del comma 843, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro o del banco di vendita.

Articolo 14 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 15 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 16 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività possono avere luogo nel rispetto del Regolamento per il commercio su aree pubbliche.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, mediante strumenti elettronici consentiti dalla legge.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro 30 giorni antecedenti il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche anche a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 300,00 l'Ufficio, su richiesta dell'interessato, può concedere la possibilità del versamento in tre rate scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
4. Per le occupazioni presso mercati di tipo permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti rate scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Nei casi di decorrenza della concessione in periodi intermedi, la rateizzazione deve essere rapportata alle prime scadenze utili. Per le occupazioni decorrenti successivamente alla scadenza dell'ultima rata il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La rateazione non è consentita nel caso in cui il contribuente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni e/o dilazioni di pagamento, ovvero decaduto da precedenti piani rateali.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 19 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 18 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 19 - Regime sanzionatorio e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g) della legge n. 160/2019 per le occupazioni di suolo pubblico realizzate abusivamente, è prevista una **indennità** pari al canone maggiorato del 50 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h) della legge n. 160/2019, per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la **sanzione** amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al precedente comma 1; restano

ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Sulle somme non versate (omesso versamento), parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1 comma 821 lettera h della legge 160/2019 nella misura del **100%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con apposita delibera adottata dal Comune.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. 639/1910 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

7. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma precedente è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

8. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 20 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 21 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 22 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 23 – Contenzioso

1 Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

Articolo 24 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 della fonte legale di regolazione.

3. In caso di gestione diretta l'Amministrazione comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario, fermo restando le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e

regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. Nei casi di affidamento in concessione della riscossione e dell'accertamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a soggetti iscritti nell'albo ministeriale ex art. 53 del DLgs 446/97 di cui alla legge 289/2000, il comune di SAVA (TA) conferisce anche la riscossione del presente Canone, in sostituzione delle precedenti entrate.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

**ALLEGATO "A" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe **annue** per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	€ 40,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, le misure tariffarie a **giorno** per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO
Categoria unica	€ 0,70

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficienti Occupazioni permanenti	Coefficienti occupazioni temporanee	
		fino a 7 ore	oltre 7 ore
Occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni durevoli	1	0,50	0,55
Occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni Alimentari	1,2	0,62	0,68
Occupazioni realizzate da spuntisti beni durevoli	0	1,20	1,32
Occupazioni realizzate da spuntisti beni alimentari	0	1,30	1,43
Fuori mercato Beni Durevoli	0	0,50	0,55
Fuori mercato Beni Alimentari	0	0,62	0,68
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti durevoli	0	2,22	2,44
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti alimentari	0	2,33	2,56
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0	1,23	1,35